

## REGOLAMENTO (CE) N. 317/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

**recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede l'apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(3)</sup>, si applica ai titoli di importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino dal 1° luglio 2007 ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 936/97, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. È necessario allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 936/97, ove opportuno, a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 936/97 prevede che il secondo giorno lavorativo dopo la scadenza del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunichino alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande. L'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che, fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli siano rilasciati l'11 di ogni mese. Per motivi pratici, è opportuno prevedere che i titoli siano rilasciati il 15 di ogni mese. Visto il calendario delle feste nazionali nel 2007, è opportuno che questa modifica si applichi a partire dall'aprile 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

<sup>(3)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

- (4) Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 936/97 concernenti i periodi dei contingenti tariffari in passato sono obsolete. Per chiarezza, è opportuno sopprimere dette disposizioni.
- (5) Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(4)</sup>, fatte salve altre disposizioni più specifiche, i titoli d'importazione devono essere richiesti per prodotti corrispondenti a un'unica sottovoce della nomenclatura combinata o a uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del suddetto regolamento. Tenuto conto della gamma di prodotti che possono essere importati ai sensi del regolamento (CE) n. 936/97, è opportuno che i richiedenti siano autorizzati, per uno stesso numero d'ordine di contingente, a suddividere la propria domanda unica per codice NC o per gruppo di codici NC.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominato "periodo contingente", i seguenti contingenti tariffari:

— 60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4002,

<sup>(4)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.